

Verbale di assemblea straordinaria

di societa' per azioni

@

N. 23.477 di repertorio

N. 9.591 di raccolta

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Addì ventinove ottobre duemilasette

29 ottobre 2007

Alle ore 10 (dieci) e minuti 39 (trentanove).

In Sesto San Giovanni, nella Sala Giunta del Comune di Sesto San Giovanni in piazza della Resistenza n. 20

Avanti a me Dr. Pietro Fabiano Notaio residente in Sesto San Giovanni iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese è personalmente comparso:

-- Ing. Rugari Antonio, nato a Napoli il 10 dicembre 1967, domiciliato per la carica di cui infra a Sesto San Giovanni in piazza della Resistenza n. 5, cittadino italiano.

Comparsente della cui identità personale io notaio sono certo il quale nella sua qualità a me dichiarata di presidente del consiglio di amministrazione del

"CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.p.A."

con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) e indirizzo in piazza della Resistenza n. 5, col capitale sociale interamente versato di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano col n.

a' sensi dell'articolo 12 (dodici) del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il Comparsente, presidente del consiglio di amministrazione della Società, il quale dopo aver constatato e dato atto che:

1.-- l'assemblea è stata regolarmente convocata (articolo 11 del vigente statuto sociale) a mezzo fax inviato il 19 ottobre 2007 ai Comuni Soci e altresì ai membri del consiglio di amministrazione e ai sindaci effettivi;

2.-- l'assemblea in prima convocazione convocata per il giorno 28 ottobre 2007 alle ore otto in questo luogo è andata deserta;

3.-- dell'intero capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)

risultano presenti:

-- il "Comune di Sesto San Giovanni" con sede in Sesto San Giovanni piazza della Resistenza n. 5 (codice fiscale 02253930156) portatore di numero 4.171 (quattromilacentosettantuno) azioni del valore nominale di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 41.710,00 (quarantunomilasettecentodieci virgola zero zero) in persona dell'Assessore Claudio Zucchi giusta delega scritta del Sindaco in data odierna prot. sez. 576 (il cui originale è conservato agli atti della Società');

-- il "Comune di Bresso" con sede in Bresso via Roma n. 25 (codice fiscale 00935810150) portatore di numero 696 (sei-

centonovantasei) azioni del valore nominale di Euro 10,00==
ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 6.960,00
(seimilanovecentosessanta virgola zero zero) in persona
dell'Assessore Giuseppe De Ponti giusta delega scritta del
Sindaco in data 26 ottobre 2007(il cui originale e' conserva-
to agli atti della Societa');

-- il "Comune di Cinisello Balsamo" con sede in Cinisello
Balsamo via XXV Aprile n. 4(codice fiscale 01971350150) por-
tatore di numero 1.914 (millenovecentoquattordici) azioni del
valore nominale di Euro 10,00== ciascuna per una quota quindi
di capitale di Euro 19.140,00 (diciannovemilacent quaranta
virgola zero zero) in persona del Sindaco Angelo Zaninello;

-- il "Comune di Cologno Monzese" con sede in Cologno Monzese
via della Resistenza n. 1(codice fiscale 03353020153) porta-
tore di numero 1.819 (milleottocentodiciannove) azioni del
valore nominale di Euro 10,00== ciascuna per una quota quindi
di capitale di Euro 18.190,00 (diciottomilacentonovanta vir-
gola zero zero) in persona dell'Assessore Massimo Verdino
giusta delega scritta del Sindaco in data 26 ottobre 2007 (il
cui originale e' conservato agli atti della Societa');

risultano assenti

-- il "Comune di Muggiò" con sede in Muggiò piazza Matteotti
n. 1(codice fiscale 02965420157) portatore di numero 513
(cinquecentotredici) azioni del valore nominale di Euro
10,00== ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro

5.130,00 (cinquemilacentotrenta virgola zero zero);

-- il "Comune di Cormano" con sede in Cormano piazza Scurati n. 1(codice fiscale 01086310156) portatore di numero 471 (quattromilacentosettantuno) azioni del valore nominale di Euro 10,00== ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 4.710,00 (quattromilasettecentodieci virgola zero zero);

-- il "Comune di Cusano Milanino" con sede in Cusano Milanino piazza Tienanmen s.n.c.(codice fiscale 83005680158) portatore di numero 416 (quattrocentosedici) azioni del valore nominale di Euro 10,00== ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 4.160,00 (quattromilacentosessanta virgola zero zero);

4.-- del consiglio di amministrazione composto dai Signori Rugari Antonio, Comparsente e presidente del consiglio stesso, Tenedini Roberto Albino(nato a Cologno Monzese il 30 agosto 1950), Corbetta Ezio(nato a Milano il 29 settembre 1938), Ponzetta Alberto(nato a Morciano di Leuca-LE- il 20 dicembre 1950), Suppa Alberto(nato a Milano il 14 febbraio 1980), Camagni Vittorio Emilio(nato a Cinisello Balsamo il 19 ottobre 1951) e Sica Angelo nato a Napoli il 24 giugno 1941), sono assenti i soli consiglieri Suppa Alberto e Sica Angelo che, peraltro, hanno giustificato la propria assenza;

5.-- dei membri effettivi del collegio sindacale Dott.Lombardi Marco Maria(nato a Monza il 3 giugno 1964) presidente del collegio stesso, Prof.Bignamini Stefano(nato a Milano il 15 marzo 1955) e Rag.Argentieri Antonio(nato a San Vito dei Nor-

manni-BR-il dì 11 marzo 1955) sono assenti il Dott. Lombardi Marco Maria, che peraltro ha giustificato la propria assenza, e il Rag. Argentieri Antonio;

alle ore 11 (undici) giunge il Rag Argentieri Antonio che si scusa per il lieve ritardo;

6.-- alle ore 11 (undici) e minuti 3 (tre) giunge il Comune di Cusano Milanino in persona dell'Assessore Laura Bianchi, Assessore all'Urbanistica, all'Edilizia Privata e ai Trasporti;

7.-- i soci presenti hanno depositato le loro azioni presso la sede sociale cinque giorni prima di quello odierno così come richiesto dall'articolo 13 (tredici) del vigente statuto sociale.

Quindi il presidente dell'assemblea verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti in assemblea dichiara la presente assemblea validamente costituita e pienamente valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno assunto che il quarto comma dell'articolo nove del vigente statuto sociale dispone:

"L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale."

Quindi il Presidente dell'assemblea, iniziando la trattazione dell'ordine del giorno illustra l'articolo 1 comma 729 della

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che dispone "729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri."

Il presidente dell'assemblea evidenzia che tale decreto è stato emanato il 26 giugno 2007 e pubblicato sulla G.U. 182 del 7 agosto 2007 e che necessita pertanto deliberare in merito.

Sempre il Presidente dell'assemblea, continuando nella trattazione dell'ordine del giorno, comunica che, ai fini della

piena legittimità dell'operare della Società, si rende necessario procedere a modifiche e a integrazioni dello statuto coerentemente con le migliori prassi attinenti l'approccio "in house" ex art.113, c.5, lettera c) Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale dispone che l'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Qui giunti il Presidente mi chiede di leggere all'assemblea il testo delle parti dello statuto interessate dalle proposte modifiche e all'uopo io notaio accogliendo l'istanza formulata da lettura del testo di tali parti.

Il Presidente offre poi la parola al Prof. Bignamini Stefano che, a nome dell'intero collegio sindacale, esprime parere favorevole alle sopra proposte modifiche statutarie.

Il presidente invita quindi l'assemblea a deliberare.

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare tanto articolo per articolo quanto nel suo complesso il testo di statuto sociale che, previa lettura da me notaio datane al Comparen-

te, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11 (undici) e minuti 20 (venti).

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla parte che lo approva e con me notaio lo sottoscrive.

Consta il presente atto di tre fogli scritto a macchina da persona di mia fiducia, e completato a mano da me notaio, sulle intere prime otto pagine e sulla nona pagina sin qui.

F.to Antonio Rugari

F.to Pietro Fabiano

- I.S.-

Allegato "A"

del n. 23.477 / 9.591 di repertorio

S T A T U T O

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

Esiste una società per azioni con la denominazione:

"CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.p.A."

già Consorzio Trasporti Pubblici, costituito ai sensi dell'art. 22, comma terzo, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Sesto San Giovanni (MI).

L'Assemblea dei Soci ha facoltà di deliberare l'eventuale trasferimento della sede nel territorio di altro Comune so-

cio.

Articolo 3 - Oggetto

Fermo restando quanto previsto al comma quinto del presente articolo, la società ha per oggetto:

- la gestione del servizio di trasporto pubblico, in via diretta o attraverso terzi nel rispetto della disciplina legislativa, nazionale e regionale, dei servizi pubblici di trasporto locali;

- lo svolgimento, anche in collaborazione con altri enti, di attività di studio, di ricerca, di programmazione per il migliore assetto dei pubblici trasporti, nell'ambito del territorio dei Comuni soci, al fine di individuare meglio le necessità di mobilità delle popolazioni, il tutto in armonia con l'assetto territoriale urbanistico, con lo sviluppo degli insediamenti abitativi e produttivi e la legislazione vigente;

- la gestione di aree di interscambio e di parcheggi pubblici ubicati nei territori dei Comuni soci.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale la Società potrà svolgere ogni attività, operazione e prestazione di carattere commerciale, industriale, mobiliare od immobiliare, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, ordinaria e straordinaria consentito dalla legge vigente;

b) acquistare e/o vendere, locare, affittare e/o condurre

aree, edifici, impianti, magazzini, officine, aziende, cantieri, macchinari e materiali;

c) prestare garanzie ad Istituti di credito, Enti, società o persone, per l'adempimento di obbligazioni proprie o di terzi;

d) promuovere la costituzione di società ovvero assumere partecipazioni o cointeressenze in Società, consorzi, associazioni, fondazioni, Gruppi Europei di Interesse Economico, ed in genere enti aventi analoghe finalità;

e) esercitare attività imprenditoriali anche in altri settori, anche non affini all'oggetto sociale ed attuare forme di diversificazione produttive, purché finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale;

f) svolgere attività promozionali, commerciali e pubblicitarie, studi, ricerche, indagini ed azioni promozionali di settore finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale.

Nell'esercizio delle attività economiche suddette la Società potrà anche avvalersi, per singoli profili, delle prestazioni delle consulenze di terzi, privati o pubblici specializzati nelle specifiche attività.

La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri Enti Pubblici e Università e stipula con essi convenzioni ed accordi di programmi, nel rispetto della normativa applicabile e degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale.

Per l'affidamento di servizi pubblici da parte di Comuni non soci, la società può partecipare a gare o comunque stipulare accordi e convenzioni nell'ambito delle norme di legge.

La società, nel rispetto della normativa vigente, acquisisce prevalentemente servizi ed attività dagli Enti Locali soci mediante affidamento diretto, realizzando la parte più importante della propria attività con riferimento al territorio degli enti stessi.

Articolo 4 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei singoli soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, si intende eletto nel luogo da essi dichiarato oppure, in difetto presso la sede sociale.

Articolo 5 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea soci.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 6 - Capitale

Il capitale sociale è pari ad Euro 100.000 (centomila), suddiviso in 10.000 (diecimila) azioni da Euro 10 (dieci) ciascuna.

Potrà essere aumentato, una o più volte, per deliberazione dell'assemblea ai sensi di legge, restando rispettato il diritto di opzione dei soci, anche mediante emissione di azioni

aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse ed anche attraverso conferimenti in natura.

L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale, in caso di esuberanza, anche mediante assegnazione a singoli soci od a gruppi di soci, di determinate attività sociali.

Possono detenere partecipazioni nella società:

-- i Comuni che affidino alla Società servizi e/o attività di cui sono titolari;

-- società da questi interamente controllate ai sensi dell'art.113, c.5, lettera c) D.Lgs. 267/2000.

Non saranno in ogni caso validi, nei confronti della società, i passaggi di partecipazioni in violazione del comma precedente.

Articolo 7 - Versamenti dei soci

La società potrà ricevere versamenti da parte dei soci esclusivamente nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

La società potrà inoltre assumere finanziamenti dai soci nel rispetto delle condizioni di legge di cui all'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, della deliberazione C.I.C.R. del 3 Marzo 1994 e di tutte le modificazioni intervenute o che interverranno in futuro.

Articolo 8 - Azioni

Le azioni sono indivisibili, liberamente trasferibili e nominative.

In caso di alienazione di azioni da parte di un socio, agli altri soci spetterà un diritto di prelazione in proporzione alle azioni possedute, da esercitarsi nel termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della comunicazione scritta per lettera raccomandata r.r. da inviarsi da parte del socio agli altri soci risultanti dal libro soci, con indicazione del prezzo effettivo di vendita offerto.

Nel caso in cui tutti o parte dei soci dichiarassero di non volere acquistare o comunque non rispondessero nel termine indicato, le azioni invendute potranno essere vendute a non soci al prezzo indicato nella comunicazione ai soci.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ad ogni atto o negozio di qualsiasi natura, che comporti il trasferimento, sotto qualsiasi forma, della proprietà di azioni di società o dei diritti spettanti alle stesse, ivi compresi gli atti di trasferimento di carattere gratuito, fermo restando che in tali ipotesi il prezzo di acquisto dovrà essere determinato a norma dell'articolo 1473 c.c. con applicazione della disciplina di cui all'articolo 1349 c.c..

La costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni è consentita a condizione che essa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto in favore del socio costituente. La costituzione di tali diritti è tuttavia subordinata al preventivo consenso scritto dei soci rappresentanti il 75% (settantacinque per cento) del capitale socia-

le.

Il trasferimento di azioni non può avvenire in violazione di quanto al precedente articolo 6, penultimo comma.

Le qualità di socio comporta di per sé la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9 - Assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, se conformi alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.

Le deliberazioni di competenza assembleare sono quelle previste dalla Legge.

Quanto segue è oggetto di deliberazione assembleare di autorizzazione agli amministratori:

- a) la designazione degli amministratori nelle Società partecipate;
- b) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di cespiti e beni immobili di valore superiore ad Euro 500.000,00 (centomila virgola zero zero) per singola operazione;
- c) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di rami d'azienda;
- d) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di partecipazioni in altre Società.

Articolo 10 - Luogo dell'assemblea

Le assemblee, in via ordinaria e straordinaria, si tengono presso la sede della società ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Lombardia.

Articolo 11 - Convocazione dell'assemblea

Le assemblee, in via ordinaria e straordinaria, sono convocate a cura dell'organo amministrativo, in persona del suo presidente o del suo vicepresidente, se nominato, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Un unico avviso potrà contenere le date di prima e di seconda convocazione per il caso in cui la prima andasse deserta.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, conformemente alle disposizioni di legge.

L'assemblea dei soci è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge anche quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del collegio sindacale in persona del presidente, ovvero qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Le assemblee saranno tuttavia valide, anche qualora non convocate come sopra, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi; tuttavia in tali ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 12 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da altra persona eletta dall'assemblea stessa.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea o da un notaio nei casi richiesti dalla legge.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare e valida costituzione dell'assemblea e la sussistenza del quorum deliberativo, nonché il diritto di intervento all'assemblea, anche per delega, ed il diritto di voto, come pure dirigere e regolare la discussione e computare i voti espressi per ciascuna deliberazione.

Articolo 13 - Intervento in assemblea

L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni di Legge e regolamentari vigenti in materia.

Per essere ammessi all'assemblea, i soci devono depositare le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta e può farsi rappresentare in assemblea con le modalità previste dall'articolo 2372 c.c..

Articolo 14 - Verbalizzazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori e devono essere registrate nell'apposito libro sociale.

Nei casi di legge ed, inoltre, quando il presidente dell'as-

semblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio, il quale fungerà da segretario dell'assemblea.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 15 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto di tre membri, anche non soci, che dura in carica per un periodo massimo di tre esercizi.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Non possono ricoprire la carica di amministratore o di direttore generale, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che:

- a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dalla Legge;
- b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di tre anni a partire dalla data di assoggettamento alle procedure;
- c) siano in lite con la società;
- d) siano amministratori degli Enti Locali soci della società.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza d'ufficio.

Se detta sopravvenienza di cause riguarda il presidente, la comunicazione stessa va resa al vice presidente.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero consiglio; in tal caso deve essere convocata senza indugio l'assemblea che procede alla nomina di tutti gli amministratori.

Articolo 16 - Presidenza del consiglio

Il consiglio di amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un presidente e potrà altresì nominare un vice presidente, che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio nomina un suo segretario, anche estraneo al consiglio; in caso di assenza o di impedimento, il segretario è designato da chi presiede l'adunanza.

Il presidente coordina le attività del consiglio di amministrazione e guida lo svolgimento delle relative riunioni.

Articolo 17 - Poteri del consiglio

Fermo restando quanto previsto all'art.9, ultimo comma, il consiglio di amministrazione è investito di tutti i più ampi dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, essendo a esso deferito ciò che dalla Legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

Esso potrà, tra l'altro, decidere anche sugli acquisti, alienazioni e permuta, sia immobiliari che mobiliari, sulla

partecipazione ad altre imprese e società costituite o costituenti, anche sotto forma di conferimento, su qualsiasi operazione presso il debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le banche, l'istituto di emissione e ogni altro ufficio pubblico e privato, sulla stipulazione di finanziamenti e mutui, anche ipotecari, sia attivi che passivi, sulla costituzione, surroga, postergazione, cancellazione, rinunce di ipoteche anche legali e privilegi anche senza realizzo dei corrispondenti crediti, sulle trascrizioni ed annotazioni di ogni specie, sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni.

Articolo 18 - Funzionamento del consiglio

Il consiglio è convocato presso la sede sociale o altrove, purchè in Lombardia, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri eletti o dal collegio sindacale.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata, teletascritto (telegramma, telex, telefax) o e-mail recante l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire ai componenti del consiglio di amministrazione e ai sindaci effettivi, almeno otto giorni prima di quello della riunione o, in caso di urgenza, con teletascritto (telegramma, telex, telefax) o mail da trasmettere almeno tre giorni prima dell'adunanza.

In caso di assenza o impedimento del presidente, la convocazione è fatta dal consigliere delegato, se nominato.

Il consiglio può, tuttavia, validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica ovvero se gli amministratori ed i sindaci assenti abbiano rinunciato per iscritto al rispetto dei termini di convocazione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o assenza, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e lo scambio preventivo di eventuali documenti relativi agli argomenti da trattare e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli stessi. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

Articolo 19 - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri in carica. Tali deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

Esse saranno constate da un processo verbale trascritto in

apposito libro firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 20 - Delega di poteri

Il consiglio di amministrazione potrà delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni, escluse soltanto quelle non delegabili per legge, ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di consigliere delegato, determinando i limiti della delega e specificando, in caso di delega a più di un amministratore, se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente.

La composizione e le modalità di funzionamento del comitato esecutivo saranno stabilite dal consiglio di amministrazione all'atto della relativa istituzione.

Il comitato esecutivo e gli amministratori delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, a norma dell'art. 2381 c.c., almeno ogni sei mesi, sugli argomenti indicati nel 5° comma dello stesso articolo.

In particolare, riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi o su quelle che siano atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa.

Le medesime informazioni dovranno essere fornite al collegio sindacale.

Rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non sono delegabili, oltre a quelli stabiliti da norme di legge e in particolare dall'art. 2381 quarto comma, i poteri e le attribuzioni relative alla:

1. approvazione dei piani triennali, dei budget annuali, delle relazioni di accompagnamento, che debbono essere approvati entro il 20(venti) ottobre di ciascun anno ed immediatamente trasmessi a ogni Comune socio;

2. rivendita e permuta dei cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how e di immobili in genere di valore superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) per singola operazione.

Di concerto con le amministrazioni dei territori comunali serviti il consiglio di amministrazione predispone opportuni strumenti per l'informazione della clientela; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni stesse.

Il consiglio di amministrazione può nominare il Direttore Generale, direttori, procuratori ad negotia ed ad lites e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 21 - Compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'assemblea potrà attribuire agli stessi compensi, partecipazioni agli utili e stipulare a loro favore polizze integrative per il periodo di durata in carica.

Articolo 22 - Rappresentanza della società

Al presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, ovvero ad altro amministratore appositamente delegato dal consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza legale della società.

La firma da parte del vice presidente di un qualsiasi atto costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

Articolo 23 - Collegio sindacale

Il controllo della società, anche contabile, ai sensi dell'art.2409 bis è affidato ad un collegio sindacale composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di presidente, e da due supplenti nominati dall'assemblea ordinaria.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Articolo 24 - Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio che conterrà tutta la documentazione richiesta dalla legge.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, conformemente alle disposizioni di legge, detta assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 25 - Utili

L'utile netto è ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria, fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il rimanente, a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo ai soci, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, ai fondi di accantonamento speciale, ed erogazioni straordinarie od al rinvio a nuovo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

Articolo 27 - Clausola compromissoria

1. La seguente procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 34 e ss. del D.Lgs.17 gennaio 2003 n. 5.
2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci,

ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono devolute a un collegio arbitrale composto di tre membri.

3. Sono altresì devolute al collegio arbitrale le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti; in tale caso, la clausola compromissoria a seguito dell'accettazione dell'incarico e' vincolante anche per costoro.

4. Sono inoltre devolute al collegio arbitrale le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari; al collegio arbitrale compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

5 . Non sono oggetto della clausola compromissoria e quindi non sono arbitrabili le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Procedimento

1. Il collegio arbitrale e' nominato in base al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano.

La nomina del collegio arbitrale deve avvenire entro giorni 30 (trenta) dalla richiesta della parte interessata più diligente; in mancanza e sempre a iniziativa della parte più diligente la nomina e' richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale.

2. La clausola compromissoria è vincolante per la Società e

per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

3. L'arbitrato si svolge presso la sede prevista dal suddetto Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il collegio arbitrale decide a maggioranza entro il termine determinato dal Regolamento stesso.

4. Le modifiche e la soppressione della clausola compromissoria devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso entro i successivi novanta giorni.

Articolo 28 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto e dall'atto costitutivo, trovano applicazione le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia.

F.to Antonio Rugari

F.to Pietro Fabiano

- I.S.-